REGOLAMENTO (CE) N. 1610/2000 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2000

che modifica il regolamento (CEE) n. 3769/92 concernente l'esecuzione e la modificazione del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3769/92 della Commissione [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3769/92, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2093/97 [3], concernente l'esecuzione e la modificazione del regolamento (CEE) n. 3677/90,

visto l'accordo in materia di precursori e sostanze chimiche concluso tra, la Comunità e il Cile [4],

vista la sezione 7, lettera a), punto i), della parte B della risoluzione S-20/4 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite adottata nella 20ª sessione speciale delle Nazioni Unite, in base alla quale le Parti della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope possono richiedere notifiche anteriori all'esportazione per l'anidride acetica e per il permanganato di potassio,

considerando quanto segue:

(1) La Comunità è parte della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope [5].

(2) Perché si possa ottemperare agli obblighi derivanti dall'accordo sopracitato e dalle su dette richieste di notifica anteriore all'esportazione per l'anidride acetica e per il permanganato di potassio, è indispensabile introdurre disposizioni in ordine al permesso preventivo di esportazione per le sostanze e i paesi interessati figuranti nell'allegato A dell'accordo o specificati nelle richieste di notifica anteriore all'esportazione.

(3) L'Argentina, il Benin, Ia Bolivia, il Brasile, le Isole Cayman, la Costa Rica, Cipro, la Repubblica ceca, l'Etiopia, l'Indonesia, la Federazione russa, il Giappone, la Giordania, Macao, la Malaysia, la Moldova, la Nigeria, il Paraguay, il Perù, le Filippine, l'Arabia Saudita, il Sudafrica, Sri Lanka, il Tagikistan, la Turchia e il Venezuela, invocando l'articolo 12, paragrafo 10, della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, hanno richiesto notifiche anteriori all'esportazione per le sostanze della tabella 1 di detta Convenzione e, in alcuni casi, per l'anidride acetica e il permanganato di potassio.

(4) Di conseguenza, gli allegati II e III del regolamento in questione devono essere aggiornati per assicurare il pieno rispetto dell'accordo di cui sopra e delle richieste di notifica anteriore all'esportazione.

(5) Per ragioni di trasparenza, tali allegati devono essere sostituiti.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui precursori delle sostanze stupefacenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 3769/92 sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 1

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

[1] GU L 357 del 20.12.1990, pag. 1.
[2] GU L 383 del 29.12.1992, pag. 17.
[3] GU L 292 del 25.10.1997, pag. 11.
[4] GU L 336 dell'11.12.1998, pag. 48.
[5] Decisione del Consiglio, del 22 ottobre 1990, relativa alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope. (GU L 326 del 24.11.1990, pag 56).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2000.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Sostanza	Destinazione	
Anidride acetica (1)	Argentina	Malaysia
	Benin	Messico
	Bolivia	Moldova
	Brasile	Myanmar (Birmania)
	Colombia	Nigeria
	Cile	Paraguay
	Costa Rica	Perù
	Cipro	Singapore
	Federazione russa	Arabia Saudita
	Repubblica ceca	Sudafrica
	Ecuador	Sri Lanka
	Etiopia	Siria
	Guatemala	Tagikistan
	Hong Kong	Thailandia
	India	Isole Cayman
	Indonesia	Filippine
	Iran	Turchia
	Giordania	Emirati arabi uniti
	Libano	Venezuela
	Macao	
Acido antranilico (1)	Bolivia	Messico
	Cile	Perù
	Colombia	Emirati arabi uniti
	Ecuador	Venezuela
	India	
Acido fenilacetico (1) Piperidina (1)	Bolivia	Perù
	Cile	Emirati arabi uniti
	Colombia	Stati Uniti d'America
	Ecuador	Venezuela
	Messico	

(1) Sono compresi i sali delle sostanze in questione, fatta eccezione per l'acido solforico e per l'acido cloridrico, in tutti i casi in cui l'esistenza di questi sali è possibile.

ALLEGATO III

Sostanza	Destinazione	
Metiletilchetone (1) Toluene (1) Acido solforico (1)	Argentina Bolivia Brasile Cile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Honduras	Hong Kong Panama Paraguay Perù Siria Thailandia Uruguay Emirati arabi uniti Venezuela
Permanganato di potassio (1)	Argentina Benin Bolivia Brasile Cile Colombia Costa Rica Cipro Repubblica ceca Ecuador El Salvador Etiopia Federazione russa Guatemala Honduras Hong Kong Giordania Macao	Malaysia Moldova Nigeria Panama Paraguay Perù Arabia Saudita Sudafrica Sri Lanka Siria Tagikistan Thailandia Isole Cayman Filippine Turchia Uruguay Emirati arabi uniti Venezuela
Acetone (1) Etere etilico (1)	Argentina Bolivia Brasile Cile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Hong Kong Iran Libano	Messico Myanmar (Birmania) Panama Paraguay Perù Singapore Siria Thailandia Turchia Emirati arabi uniti Uruguay Venezuela
Acido cloridrico	Argentina Bolivia Brasile Cile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Hong Kong Iran	Libano Myanmar (Birmania) Panama Paraguay Perù Singapore Siria Thailandia Turchia Emirati arabi uniti Uruguay Venezuela

(1) Sono compresi i sali delle sostanze in questione, fatta eccezione per l'acido solforico e per l'acido cloridrico, in tutti i casi in cui l'esistenza di questi sali è possibile.»